

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI PAVIA



comunità montana
dell'oltrepò pavese

Comunità Montana

Oltrepò Pavese

**Piano intercomunale di Protezione Civile
Redazione Dicembre 2012**

Redazione:



**Dott. Alberto Ventura, Arch. DI.MA. Graziella Vallone
Regione Cantarana, 17 – 28041 ARONA (NO)
Tel. e fax 0322/47012
e-mail protezione.civile@ecovema.com**

INDICE GENERALE

	Tabella revisione e aggiornamenti	2
	Indice	3
	Introduzione	6
Capitolo 1	Analisi e dati territoriali	4
1.	Inquadramento territoriale generale	4
1.1	Ubicazione e Caratteristiche Generali	7
1.2	Caratteristiche Climatiche	29
1.3	Caratteristiche Geologiche e Geomorfologiche	35
1.4	Idrografia	38
1.5	Popolazione	40
1.6	Viabilità e Opere Infrastrutturali di rilievo	59
Capitolo 2	I Rischi	3
2.	Premessa	3
2.1	Censimento dei rischi	3
2.2.1	Rischio Idrogeologico ed idraulico	4
2.2.2	Rischio eventi meteorologici eccezionali	65
2.2.3	Rischio Siccità	70
2.2.4	Rischio Sismico	71
2.2.5	Rischio Incendi Boschivi	86
2.2.6	Rischio Chimico-Industriale (Tecnologico)	94
2.2.7	Rischio connesso a vie e sistemi di trasporto	96
2.2.7.1	Rischio Ferroviario	97
2.2.7.2	Rischio Viabilità stradale e galleria	98
2.2.7.3	Rischio ambientale combinato	100
2.2.7.4	Rischio Trasporto merci pericolose	100
2.2.8	Rischio Ambientale	111
2.2.9	Rischio Nucleare	113
Capitolo 3	Bersagli e Risorse	10
3.1	Comune di Bagnaria	10
3.2	Comune di Borgo Priolo	15
3.3	Comune di Borgoratto Mormorolo	21
3.4	Comune di Brallo di Pregola	27

	3.5	Comune di Cecima	32
	3.6	Comune di Fortunago	37
	3.7	Comune di Godiasco	42
	3.8	Comune di Menconico	50
	3.9	Comune di Montalto Pavese	55
	3.10	Comune di Montesegeale	60
	3.11	Comune di Ponte Nizza	65
	3.12	Comune di Rocca Susella	70
	3.13	Comune di Romagnese	75
	3.14	Comune di Ruino	80
	3.15	Comune di Santa Margherita di Staffora	85
	3.16	Comune di Val di Nizza	90
	3.17	Comune di Valverde	95
	3.18	Comune di Varzi	99
	3.19	Comune di Zavattarello	107
Capitolo 4		Attori e competenze	3
	4.1	Classificazione degli eventi e delle competenze	3
	4.2	Descrizione delle competenze	4
	4.2.1	Il Comune	4
	4.2.2	La Provincia	5
	4.2.3	La Prefettura/UTG	5
	4.2.4	La Regione	6
	4.2.5	Il Volontariato	7
	4.2.6	Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	8
	4.2.7	Le Forze Armate	8
	4.2.8	Le Forze dell'Ordine	9
	4.2.9	Il Corpo Forestale dello Stato	9
	4.2.10	Il Sistema Sanitario: il Servizio 118 – La Azienda Sanitaria Locale (ASL)	9
Capitolo 5		Modello di Intervento	3
	5.1	Lineamenti di pianificazione	3
	5.2	Il Sistema di Comando e Controllo	8
	5.2.2	Le Strutture di comando e controllo sovra comunali	8
	5.2.3	La Struttura di comando e controllo comunale/intercomunale	11
	5.3	Strutture operative	12

5.4	Assegnazioni per ogni singolo Comune e/o Comunità Montana Oltrepò Pavese	14
5.5	Matrici delle responsabilità	16
5.6	Descrizione generali delle Procedure Operative	17
5.6.1	Mansionari tipo	20
Capitolo 6	Descrizione fasi procedurali di emergenza	3
6.1	Premessa	3
6.1.1	Il sistema di allertamento regionale	3
6.1.2	Il sistema di reperibilità provinciale	13
6.1.3	Il sistema di reperibilità comunale/intercomunale	14
6.2	Disposizioni Generali	16
6.3	Disposizioni Particolari	17
6.3.1	Rischio Idrogeologico ed Idraulico – Rischio eventi meteorologici eccezionali	17
6.3.2	Rischio Tecnologico (Industriale) – Rischio Nucleare	18
6.3.3	Rischio Ambientale (Accidenti alle vie di trasporto – Sversamenti)	20
6.3.4	Rischio Incendi Boschivi	24
6.3.5	Rischio Sismico	25
6.3.6	Rischio Siccità	27
6.4	Rubrica operativa	28
6.5	Procedure Operative	33
6.5.1	Gestione delle attività di previsione, prevenzione, soccorso, ripristino	33
6.5.2	Attività in condizioni di ordinarietà	33
6.5.3	Attività in emergenza – Mansionario Funzioni di Supporto	35
6.6	Pericolosità	58
6.6.1	Rischio Idrogeologico ed Idraulico– Rischio eventi meteorologici eccezionali	58
6.6.2	Rischio Tecnologico (Industriale)	60
6.6.3	Rischio Ambientale (Accidenti alle vie di trasporto – Sversamenti)	61
6.6.4	Rischio Incendi Boschivi	61
6.6.5	Rischio Sismico	69
6.6.6	Rischio Nucleare	76
6.6.7	Rischio Siccità	80
6.6.8	Allegati cartografici: metodologia	84
6.7	Censimento danni	86
	Elenco allegati	
	Bibliografia e Legislazione	

Introduzione

Il concetto di Protezione civile si è trasformato velocemente nell'ultimo decennio: semplificando, si è passati da una visione di Protezione civile come "soccorso" a quella di un'attività integrata che parte dalla "previsione e prevenzione" per "minimizzare i rischi" e permettere un'efficiente "gestione dell'emergenza".

Questi mutamenti si rispecchiano anche nella legislazione di riferimento che, da un lato, ha funzionato da traino alla trasformazione stessa, dall'altro, è stata una conseguenza di un cambiamento socio-culturale.

Un primo cambiamento è stato introdotto dalla Legge 24 febbraio 1992, n. 225 che ha rappresentato un momento decisivo nello sviluppo della moderna concezione di protezione civile, soprattutto perché include a pieno titolo nell'ambito delle sue attività, quelle relative alla previsione e prevenzione delle calamità. Questa legge ha infine il merito di definire i rischi, suddividendoli in livelli non in base alla tipologia dell'evento, ma all'intensità e alle forze chiamate ad intervenire.

L'articolo 2, infatti, identifica tre livelli di rischio cui sono associati anche diversi livelli di competenza:

- **Eventi di Livello A):** *"Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria"* (Art. 2, comma 1, lettera a, L. 225/92) . In questo caso l'unità di riferimento è l'amministrazione comunale. L'evento è gestibile con le risorse in forza al comune e il Sindaco coordina le operazioni, sia come capo dell'amministrazione, sia come autorità comunale di protezione civile.
- **Eventi di Livello B):** *"Eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria"* (Art. 2, comma 1, lettera b, L. 225/92). Questi eventi non possono essere fronteggiati con le ordinarie disponibilità locali e la legislazione nazionale ne conferisce la competenza alle Regioni.
- **Eventi di Livello C):** *"Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari"* (Art. 2, comma 1, lettera c, L. 225/92).

Queste indicazioni legislative non devono essere considerate rigide: si tratta di una classificazione a grandi linee volta ad individuare una tipologia di evento per facilitarne la comprensione e la gestione.

Tale classificazione è, poi, sequenziale, nel senso che, nella naturale evoluzione di un evento, si passerà dal Livello A), a quello B), ed infine al Livello C), con una progressiva attivazione delle strutture operative. Ma ciò non esclude che si verifichi direttamente un evento di Livello C), coinvolgendo automaticamente le strutture di livello inferiore.

Questa classificazione si basa su un principio di sussidiarietà che crea un sistema a cascata: qualunque sia l'evoluzione dell'evento, le strutture operative di Livello A) sono sempre chiamate ad intervenire, in quanto le più prossime a dove si verifica il disagio. In questo senso, si può affermare che i principi alla base della normativa (concetti che trovano sempre maggiore applicazione) sono:

- **Sussidiarietà**, che implica che le responsabilità pubbliche siano attribuite all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;
- **Prossimità**, strettamente legata alla precedente, implica che i livelli decisionali devono essere collocati il più possibile vicino ai cittadini cioè al luogo ove le esigenze ed i problemi sono maggiormente percepiti;
- **Concorso**, che si concretizza nella compartecipazione di vari soggetti alla gestione dell'emergenza, con la messa a disposizione di tutte le risorse necessarie a fronteggiare un evento calamitoso.

Sempre a livello nazionale, è opportuno ricordare gli importanti cambiamenti introdotti da una serie di provvedimenti, tra cui, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con cui sono state trasferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni inerenti alla protezione civile, ad eccezione di quelle espressamente mantenute dallo Stato¹.

Il Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343 (poi convertito nella Legge 9 novembre 2001, n. 401) destituisce la neonata Agenzia di Protezione civile (creata dal Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300) e riporta tutte le competenze sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri: non muta l'assetto generale dello schema organizzativo poiché non abrogando le norme relative al decentramento di funzioni e di compiti agli enti locali, il fondamento giuridico della attribuzione di responsabilità e di ruoli agli enti locali è rimasto lo stesso.

Naturalmente la legislazione regionale segue (e in alcuni casi anticipa) quella nazionale. La Regione Lombardia ha emanato numerosi atti fra i quali la Direttiva Regionale sulla pianificazione dell'Emergenza degli Enti Locali del febbraio 2003, aggiornata nel maggio 2007, oltre alla direttiva Grandi Rischi sulla gestione delle emergenze chimico-industriali nel dicembre 2003. In questi atti la Regione ha il merito di indicare quali siano i rischi principali a cui la Regione Piemonte deve fare fronte (art. 2) e soprattutto quale sia il significato dei termini previsione, prevenzione e soccorso (art. 3) precisando in particolare:

previsione: attività diretta allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi e alla individuazione delle aree soggette a tali rischi;

- prevenzione: attività tesa ad evitare gli eventi calamitosi o ridurre al minimo la possibilità che si verificano danni conseguenti agli eventi;
- soccorso: consiste nella attuazione di interventi diretti ad assicurare ogni forma di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi

¹ Questo Decreto è un "Bassanini" e prosegue appunto sulla strada del decentramento delle funzioni. Nel caso della protezione civile delega in modo esplicito alle Regioni le competenze operative in caso di eventi di Livello B) (ai sensi della L. 225/92).

Le disposizioni in materia di protezione civile si devono alla Legge Regionale n. 16 del 2004 "Testo Unico di Protezione Civile" che definisce ulteriormente le funzioni degli enti locali e prevede una serie di attività e di strutture dedicate alla protezione civile (come i Comitati regionali, provinciale e comunali) che verranno intraprese ed istituite a seguito dell'emanazione dei regolamenti attuativi.

Per importanza occorre anche citare la recente Legge 100 del 12 luglio 2012 di riordino del protezione Civile Italiana, contenente la conversione con modificazioni, del Decreto Legge 15 maggio 2012 n. 59 che ha introdotto importanti novità quali ad es. la modifica alla L. 225/92, la variazione delle tempistiche sullo stato di emergenza, ecc..

Nel caso invece di specifica normativa di settore per le diverse tipologie di rischio, questa è sempre in continua evoluzione, sia a livello nazionale che regionale, si rimanda pertanto alla legislazione citata nel presente Piano.